



Direttive di Impostazione Didattica
Stabilite dal Direttore Didattico

Approvate dal Direttore Didattico a Luglio 2016

Art. 1 Direttore Didattico, Direzione Didattica, Scuola Centrale

1A)- In base all'Art. 16 dello Statuto, il Direttore Didattico è l'organo che presiede all'organizzazione, all'impostazione e alla direzione delle attività didattico-culturali dell'Associazione.

1B)- Il Direttore Didattico ha la facoltà di nominare e dirigere la direzione didattica al fine di rafforzare l'efficacia della didattica dell'Aikido.

1C)- Tutti coloro che sono interessati alla didattica ed agli esami dell'Associazione fanno capo alla Scuola Centrale situata in Roma.

1D)- La Sezione Aikikai di Roma viene istituita all'interno della sede dell'Associazione – Scuola Centrale – al fine di provvedere alla diffusione dell'Aikido a Roma. Le funzioni didattiche della Sezione Aikikai di Roma vengono svolte dal Direttore Didattico. In assenza del Direttore Didattico l'incarico di tali funzioni è affidato ad insegnanti da lui nominati. (Art. 16 dello Statuto)

1E) – E' buona norma che i membri della direzione didattica non svolgano altri incarichi sociali.

Art. 2 Responsabili di Dojo

2A)- L'incarico di Responsabile di Dojo viene conferito a Insegnanti dell'Associazione dal Direttore Didattico.

I Responsabili di Dojo hanno l'obbligo di mantenere sempre stretti contatti con il Direttore Didattico, di seguire i metodi didattici da lui stabiliti e di trasmettere con esattezza i contenuti ai propri allievi. (Art. 16 dello Statuto).

Qualora si vogliano invitare insegnanti non iscritti all'Albo dell'Aikikai D'Italia per svolgere attività didattica, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Direttore Didattico tramite la Segreteria Nazionale.

2B)- I responsabili di Dojo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'Art. 4 del presente regolamento.

2C)- I Requisiti necessari per l'apertura di un nuovo Dojo, da parte di un Socio sono:

il rispetto dell'art. 4 del presente regolamento per i due anni che precedono la richiesta di responsabilità ed il grado di 3° Dan insegnante. In casi eccezionali è possibile attribuire la qualifica di Responsabile di Dojo anche ad un Socio in possesso di un grado inferiore al 3° Dan.

2D)- I responsabili di dojo all'interno del loro Dojo possono avvalersi della collaborazione di altri insegnanti dell'associazione da loro incaricati.

Art. 3 Insegnanti ed Esaminatori

3A)- Gli Insegnanti vengono nominati dal Direttore Didattico.

3B)- Vengono istituite le seguenti figure di insegnanti:

1. Shidoïn (Insegnante), a cui possono accedere gli Yudansha di 2°, 3° e 4° Dan.
2. Jokyushidoïn (Insegnante di grado superiore), a cui possono accedere solo i 5° Dan e gradi superiori

3C)- Gli Shidoïn sono tenuti a frequentare i corsi di formazione organizzati dalla direzione didattica di concerto col Consiglio dell'Aikikai d'Italia. I corsi di formazione sono articolati in tre parti: I) Cultura generale; II) Cultura giapponese, storia dell'Aikido e delle arti marziali in relazione alla cultura giapponese; III) Preparazione ad esaminatore per gradi Kyu.

3D)- I Jokyushidoïn, oltre ai corsi I), II), e III) definiti nel paragrafo [3D)], sono tenuti a frequentare un ulteriore corso: IV) Preparazione per esaminatore per gradi Dan.

3E)- Per ottenere l'incarico di Jokyushidoïn è necessario aver conseguito il 5° Dan .

La partecipazione degli Jokyushidoïn al corso speciale indetto dal Direttore Didattico è obbligatoria.

3F)- Gli Esaminatori vengono nominati dal Direttore Didattico.

Gli esaminatori vengono nominati nel numero di uno per ogni Dojo purchè vi sia un insegnante che ne abbia i requisiti previsti dal presente regolamento.

La carica di esaminatore è attribuita al responsabile di Dojo.

Le nuove nomine e le eventuali revoche relative alla qualifica di Esaminatore ed Insegnante vengono comunicate dopo il Raduno Nazionale d'autunno. Qualora un Responsabile di Dojo, per motivi di anzianità, malattia o altro, non possa adempiere alle funzioni di Esaminatore, può richiedere l'attribuzione di quella stessa qualifica in favore di un membro del proprio Dojo in possesso dei necessari requisiti, previa domanda scritta da inoltrarsi al Direttore Didattico tramite la Segreteria Nazionale. Il Direttore Didattico, dopo aver valutato i singoli casi, provvederà alla eventuale concessione di tale autorizzazione.

In ogni Dojo, nel corso di un anno accademico, si possono tenere non più di 3 sessioni di esami per gradi fino al 4° Kyu, e non più di 2 sessioni per gradi dal 3° al 1° Kyu.

3G)- In relazione al grado conseguito gli esaminatori sono classificati in:

Shidoïn 2° Dan per gradi fino al 5° Kyu

“ 3° Dan per gradi fino al 3° Kyu

“ 4° Dan per gradi fino al 1° Kyu

Jokyushidoïn 5° Dan per gradi fino al 3° Dan, inoltre si ottiene la qualifica per essere nominati membri delle Commissioni esaminatrici per le sessioni di esami di 4° Dan.

Jokyushidoïn 6° Dan per gradi fino al 4° Dan.

Il titolo di shidoïn e Jokyushidoïn non comporta automaticamente l'incarico di esaminatore.

3H)- Qualora si ritenga necessario indire una riunione straordinaria, il Direttore Didattico può convocare tutti gli Esaminatori, o parte degli Esaminatori a seconda del grado Dan posseduto o della zona di appartenenza.

3I)- Il Direttore Didattico si riserva la facoltà di sospendere l'incarico di Esaminatore.

3L)- Presso la Segreteria Nazionale viene istituito l'Albo degli Insegnanti dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese. L'Iscrizione viene effettuata dal Presidente su indicazione del Direttore Didattico. Sarà cura del Direttore Didattico verificare periodicamente i nominativi iscritti in detto albo; personalmente o tramite persona di sua fiducia

Art. 4 Obbligo di frequenza ai Raduni Nazionali previsto per i Responsabili di Dojo, Insegnanti e gli Esaminatori

4A)- Responsabili di Dojo, Esaminatori ed insegnanti, sono tenuti a partecipare ad uno o più Raduni

Nazionali per un numero complessivo di 6 giorni per ogni anno accademico. I nominativi dei Responsabili di Dojo e degli Esaminatori che prendono parte ad ogni Raduno Nazionale vengono registrati su appositi moduli che la Segreteria Nazionale provvede a raccogliere.

4B)- Qualora i Responsabili di Dojo ed Esaminatori facciano parte dell'Associazione da più di 20 anni e abbiano superato il 60° anno di età il numero dei giorni di frequenza è ridotto a 3. Superato il 70° anno di età non è più obbligatoria la partecipazione ai Raduni Nazionali.

Qualora non sia possibile, per malattia o infortuni, partecipare ai Raduni Nazionali per il numero stabilito di giorni, si può far richiesta di esonero dall'obbligo di frequenza al Direttore Didattico presentando una domanda scritta (in caso di malattia o infortunio, accompagnata da un certificato medico) attraverso la Segreteria Nazionale.

Art. 5 Attività Didattico-Culturali

Al fine di promuovere la diffusione dell'Aikido ed incrementare il numero degli iscritti, Responsabili di Dojo ed Esaminatori possono organizzare, corsi manifestazioni e stage, dandone comunicazione scritta alla segreteria dell'Aikikai d'Italia. Questi stage non possono coincidere con i Raduni Nazionali come specificato nell'art. 6/B del presente Regolamento.

Art. 6 Raduni Nazionali

6A)- I seguenti Raduni vengono classificati come Raduni Nazionali:

- I. Raduno principale (Raduno estivo tenuto ogni anno dal Direttore Didattico a partire dall'anno di istituzione dell'Aikikai D'Italia).
- II. Raduno Primaverile e Raduni Autunnali.
- III. Raduni condotti dalla direzione didattica (uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud, uno in Sardegna ed uno in Sicilia).
- IV. Raduni Nazionali gratuiti (Raduni organizzati gratuitamente al fine di promuovere la diffusione dell'Aikido) (uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud ed uno da tenersi in anni alterni in Sicilia e in Sardegna).
- V. Kinorenma (Raduno tenuto annualmente dal Direttore Didattico).
- VI. Raduni per responsabili di Dojo (uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud).
- VII. Raduno coincidente con Assemblea Ordinaria.
- VIII.. Raduni Straordinari tenuti dal Direttore Didattico o da lui disposti (oltre ai Raduni sopra elencati).

6B)- Quando vengono effettuati gli stage di cui ai punti I – II - V – VII non possono essere organizzati altri stage.

Quando vengono effettuati gli stage di cui ai punti III – IV – VI - VIII non possono essere organizzati

stage nella regione di svolgimento.

Art. 7 Esami

7A)- I rapporti tra Responsabile di Dojo ed Esaminatore designato devono essere improntati ad uno spirito di massima collaborazione. La preparazione degli allievi non dovrà essere finalizzata al superamento del singolo esame, ma dovrà seguire un più ampio programma che tenga conto anche di questa eventualità.

7B)- Per partecipare agli esami di avanzamento per gradi di Aikido, gli allievi devono essere regolarmente iscritti o rescritti all'Associazione da almeno 40 giorni, presso uno dei Dojo affiliati. La domanda di esame deve essere presentata al Responsabile che vi apporrà il timbro del Dojo e la sua firma, attestando così la regolare posizione dell'allievo ai fini amministrativi e certificando che i candidati abbiano seguito regolarmente i corsi, che siano tecnicamente idonei ed abbiano rispettato i tempi minimi tra un esame e l'altro riportati dai punti F-H del presente articolo.

7C)- Il Responsabile di Dojo ha facoltà di escludere dalla sessione di esami gli allievi che non ritiene tecnicamente preparati.

7D)- In caso di esame sostenuto in posizione irregolare l'esame stesso sarà annullato.

7E)- Gradi Kyu Bambini dai 6 agli 11 anni.

7F)- I gradi kyu bambini partono dal 10° kyu e giungono fino al 7° kyu. E' consigliabile, a titolo orientativo, che i bambini sostengano un esame ogni anno accademico, al termine dei corsi. Non essendo comunque possibile stabilire regole rigide, la decisione finale è affidata al Responsabile.

7G)- Gradi Kyu Adulti

6° Kyu: due mesi e 20 ore di allenamento

5° Kyu: due mesi e 20 ore di allenamento

4° Kyu: tre mesi e 60 ore di allenamento

3° Kyu: quattro mesi e 90 ore di allenamento

2° Kyu: quattro mesi e 100 ore di allenamento

1° Kyu: cinque mesi e 120 ore di allenamento

In caso di esito negativo, occorre attendere, per ripetere l'esame, la metà del tempo stabilito nella tabella precedente.

7H)- Gli esaminatori qualora sia richiesto possono tenere esami per il conseguimento di gradi Kyu presso ogni Dojo affiliato.

7I)- Gradi Dan

Gli esami possono essere tenuti sia durante gli stage Nazionali, da una Commissione Esaminatrice, nominata di volta in volta dal Direttore Didattico o in sua assenza dal Presidente della Commissione esaminatrice; sia dai membri della Direzione Didattica negli stage nazionali e ordinari da loro diretti nel corso dell'intero anno accademico.

La qualifica di Presidente della Commissione Esaminatrice viene ricoperta dal Direttore Didattico, o in sua vece da uno dei membri della Direzione Didattica nominato dal Direttore Didattico.

Il Direttore Didattico e la Direzione Didattica possono tenere esami senza formare una Commissione Esaminatrice.

Non si possono tenere sessioni di esami per gradi Dan durante Raduni Nazionali nel caso in cui siano assenti sia il Direttore Didattico che i membri della Direzione Didattica.

Le norme del presente articolo sono derogate quando si tratta dei raduni previsti al punto 7L-del presente regolamento, in questo caso la presenza del Direttore Didattico o di un membro della direzione didattica non è necessaria.

Condizioni necessarie per sostenere l'esame di:

1° Dan: un anno e almeno 200 ore di allenamento, età minima 15 anni.

2° Dan: due anni e 500 ore di allenamento

3° Dan: tre anni e 600 ore di allenamento

4° Dan quattro anni e 800 ore di allenamento

Ai fini del calcolo del tempo necessario per sostenere esami dan nelle sessioni di giugno, luglio, agosto e in quelle della Direzione Didattica in occasione di stage nazionali, il tempo minimo necessario sarà considerato compiuto purché la sessione di esami cada nello stesso mese dell'esame precedente, a prescindere dalla data del mese in cui avrà luogo la sessione d'esami.

In caso di esito negativo, per ripetere l'esame, il candidato dovrà attendere un periodo di tempo di almeno un anno.

Riguardo i gradi Suisen, questi verranno conferiti senza sostenere esami e soltanto durante i Raduni Principali in seguito a segnalazioni da parte dei membri della Direzione Didattica e/o su decisione del Direttore Didattico.

Il grado di 4° Dan può anche venire rilasciato per nomina diretta, durante i raduni principali in seguito a segnalazione da parte dei membri della direzione didattica e/o su decisione del Direttore Didattico

I gradi a partire dal 5° Dan vengono rilasciati per nomina diretta del Direttore Didattico.

7L)- Ogni anno si potranno organizzare raduni di due giorni durante i quali, qualora sia presente uno Jokyushidoin esaminatore, che abbia conseguito la nomina da almeno un anno, si potranno tenere esami fino al grado di 3° Dan.

Se lo Jokyushidoin esaminatore è in possesso del grado di 6° Dan da almeno un anno si potranno tenere esami fino al grado di 4° Dan.

Quando nel dojo organizzatore non esista un titolare di grado Jokyushidoin, lo si potrà invitare.

Ogni Jokyushidoin potrà tenere una sola sessione di esami dan per anno accademico nei mesi di giugno, luglio o agosto.

Art.8 Diplomi di Gradi Kyu e Dan

8A)- Ai candidati che superano i gradi Kyu vengono rilasciati, in seguito a registrazione presso la Segreteria Nazionale, i diplomi dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese, Aikikai d'Italia, attestanti i gradi Kyu conseguiti.

8B)- Ai candidati che superino gli esami di gradi Dan, vengono rilasciati, in seguito a registrazione presso la Segreteria Nazionale, i diplomi dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese, Aikikai d'Italia, attestanti i gradi Dan conseguiti e i diplomi dell'Aikikai Giapponese – Hombu Dojo di Tokyo, in seguito a registrazione presso l'Hombu Dojo e approvazione del Doshu dell'Aikido.

Detti diplomi possono essere ritirati durante tutti i raduni organizzati dai Maestri Aikikai D'Italia facendone richiesta quindici giorni prima della data prevista per il raduno.

In occasione dei raduni diretti dal Direttore potranno essere ritirati solo i diplomi di 5°- 6° e 7° dan.

Art. 9 Gradi Kyu e Dan non rilasciati dall'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese, Aikikai d'Italia.

9A)- Persone che posseggono gradi Kyu o Dan rilasciati all'estero da Organizzazioni di Aikido riconosciute dall'Hombu Dojo e che desiderino iscriversi all'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese, Aikikai d'Italia, possono ottenere il riconoscimento del proprio grado sulla base del parere espresso dal Direttore Didattico o dai membri della Direzione Didattica nel corso dei Raduni Nazionali.

9B)- Persone che posseggono gradi Kyu e Dan rilasciati da altre Organizzazioni italiane di Aikido, che desiderino iscriversi all'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese, Aikikai d'Italia, devono in linea di principio, sottoporsi agli esami in base ai criteri che regolano gli esami stabiliti dall'Associazione.

Il Direttore Didattico può dispensare dall'obbligo di sottoporsi all'esame e conferire direttamente i gradi Kyu e Dan. La direzione didattica fino al grado di 1° Dan

9C)- Al fine del riconoscimento di gradi Dan non conseguiti in Italia, da parte degli iscritti all'Associazione, è richiesto il parere positivo del Direttore Didattico, nel rispetto dei tempi indicati all'art. 7 del seguente regolamento.

Art. 10 Attività di insegnanti italiani (o stranieri iscritti all'Aikikai d'Italia) all'estero

10A)- Gli insegnanti italiani che vadano a tenere corsi o lezioni all'estero, sono tenuti a comunicarlo alla Segreteria Nazionale.

10B)- Il Direttore Didattico annualmente comunicherà l'elenco degli insegnanti italiani titolati ad insegnare come rappresentanti dell'Aikikai d'Italia all'estero.

10C)- Quando gli organismi internazionali di Aikido chiedessero i nominativi di insegnanti italiani da inviare ufficialmente a tenere corsi all'estero per conto delle organizzazioni internazionali stesse, il Direttore Didattico provvederà alla nomina.